



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA

IL DIRETTORE GENERALE

Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
alporientali@legalmail.it

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Regione Sardegna
Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto
Idrografico regionale
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna

e, p.c. Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Oggetto: Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120. Art. 54 *Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*, comma 3: modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4bis e 4ter dell’art. 68 del D.Lgs. 152/06.

ID Utente: 527

ID Documento: SuA_04-527_2020-0010

Data stesura: 25/11/2020

✓ Resp. Div.: Previti R.

Ufficio: SuA_04

Data: 03/02/2021

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sua-udg@minambiente.it; PEC: sua@pec.minambiente.it

La Legge n. 120/2020, al comma 3 dell'art. 54, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate a snellire le procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico redatti dalle ex Autorità di bacino di cui alla Legge 183/1989 in quei casi in cui l'aggiornamento dovrebbe avvenire tempestivamente e, in particolare, a seguito di un evento calamitoso che ha colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, oppure a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento attraverso i quali è emersa una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.

In particolare, tale percorso semplificato è applicabile quando le modifiche alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dipendano *“dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”*, essendo questo l'ambito applicativo della disposizione di cui al comma 4-bis.

Il comma 4-ter delinea invece il relativo procedimento, ispirato ad una logica partecipativa e di trasparenza, comunque intestando al Segretario Generale un ampio potere *lato sensu* cautelare attraverso l'adozione di *“misure di salvaguardia immediatamente vincolanti”*.

Pertanto, al fine di adottare un comportamento omogeneo sul territorio nazionale da parte di codeste Autorità distrettuali, si riporta di seguito la procedura di applicazione dell'art. 68, commi *4bis* e *4ter* del D. Lgs. 152/06, che occorre applicare in tutti i casi in cui si verificano le fattispecie di cui sopra.

1. Elaborazione da parte della Segreteria Tecnica Operativa, su richiesta di un soggetto pubblico/privato o di valutazioni scaturite dall'Autorità stessa, di una proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del PAI;
2. Valutazione da parte della Conferenza Operativa della proposta di modifica ed espressione del relativo parere;
3. Decreto del Segretario Generale di adozione della proposta di ripermimetrazione e/o riclassificazione delle aree e, sulla base del parere della Conferenza Operativa, di contestuale adozione di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, che resteranno in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento stesso e comunque non oltre i 3 anni.
4. Pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente competente e sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale e trasmissione dello stesso alla Regione, Provincia ed enti interessati, nonché al Comune interessato ai fini della pubblicazione sull'Albo Pretorio. Dalla data di pubblicazione sono concessi 30 giorni, per far pervenire le osservazioni all'Autorità distrettuale;
5. Istruttoria della Segreteria Operativa su eventuali osservazioni e pareri pervenuti ed elaborazione della modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio;
6. Espressione del parere di competenza da parte della Conferenza Operativa sulla modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree ed acquisizione dell'intesa con la Regione territorialmente competente. Si rimette ai Segretari Generali di codeste Autorità

la possibilità di valutare con le Regioni territorialmente competenti l'acquisizione di tali intese già in sede di Conferenza Operativa.

7. Decreto del Segretario Generale di approvazione della variante/aggiornamento al PAI;
8. Pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione territorialmente competente;
9. Comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile delle varianti/aggiornamenti ai PAI approvati ai sensi dell'art. 68, comma 4bis del D.L. 152/06.

In applicazione del generale canone del *tempus regit actum*, dovranno seguire questo percorso, oltre alle modifiche ai PAI che presentano le suddette caratteristiche e che sono state presentate successivamente all'entrata in vigore della norma in oggetto, anche tutte quelle per le quali è stata già avviata la procedura, ma che non sono state ancora adottate in via definitiva dalla Conferenza Istituzionale Permanente.

Le modifiche approvate seguendo il percorso indicato nel rispetto dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 152/06, con le eventuali sopravvenienze che dovessero essere state rilevate in base ad una compiuta istruttoria, saranno successivamente recepite, tramite le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino, nell'ambito dell'approvazione del PAI distrettuale di cui all'art. 67, comma 1 del D.Lgs. 152/06.

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili

AUTORITÀ BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
Protocollo Arrivo N. 1119/2021 del 04-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Div. IV
Coordinatore
Ing. R. Previti
Tel. 06 57225375